



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera C.C.
N.65 DEL 26.11.2004

Integrato con delibera C.C.
N.49 del 28.11.2005

Modificato con delibera C.C.
N. 81 del 26.11.2007



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione al disposto art.38 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 sull'ordinamento degli Enti Locali.

Art. 2

Luogo delle adunanze consiliari

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita presso il Municipio, in Piazza XXV Aprile n.1.
2. Il **Presidente**, sentiti i Capigruppo Consiliari, quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali, gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore può convocarlo, con apposito motivato provvedimento in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
3. Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori dal territorio del Comune.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea come previsto dal 9° comma dell'art.38 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

Art. 3

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri Comunali partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'Amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
 3. La delegazione viene costituita dal Sindaco sentiti i Capigruppo.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 4

Costituzione dei gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo può essere costituito anche da un singolo Consigliere.
3. Nel caso che una lista sia rappresentata da un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare, per iscritto al Segretario Comunale, il nome del proprio Capogruppo entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto.
5. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo.
6. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo ad ogni effetto il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza; Capogruppo di minoranza il candidato o i candidati alla carica di Sindaco nelle rispettive liste.
7. In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare le funzioni vengono svolte da un Consigliere designato dai componenti presenti.
8. Formazione di nuovi gruppi consiliari: è possibile la formazione di nuovi gruppi consiliari costituiti da un Consigliere, con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 5

Conferenza dei Capigruppo (art. 19 dello Statuto)

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del **Presidente** delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con apposite deliberazioni.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal **Presidente**. Alla riunione possono essere invitati a partecipare il Segretario Comunale e i Responsabili dei Servizi, qualora se ne ravvisi la necessità tecnica.
4. I Capigruppo hanno la facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza.
5. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei Capigruppo, la Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri che degli stessi fanno parte.
6. Delle riunioni delle conferenze dei Capigruppo viene redatto verbale.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Art. 6
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di istituire, con appositi atti, commissioni consiliari:
 - consultive permanenti
 - consultive temporanee
 - speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Apposito regolamento ne disciplina l'istituzione, la nomina ed il funzionamento.

Art. 7
Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune

1. Nei casi espressamente e tassativamente previsti dalle leggi, il Consiglio Comunale elegge i propri rappresentanti nell'ambito dei Consiglieri Comunali in carica.
Per elezione: votazione segreta. E' eletto chi ottiene la maggioranza dei voti o, in caso di parità, il più anziano di età.
2. In tutti gli altri casi, ovvero di norma, i rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nonché i rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni, sono nominati o designati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, sentiti i Capigruppo.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CAPO III
DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere può fare interrogazioni, svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente la vita e l'attività del Comune e fare raccomandazioni.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

Art. 9

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere o impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Questa deve avere luogo entro 20 giorni, quando la mozione sia sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la domanda di convocazione del Consiglio.
3. Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti.
4. Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato ed un Consigliere per ogni gruppo.

Art. 10

Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco o degli Assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.
3. L'interpellanza può essere trasformata in mozione e verrà iscritta all'O.D.G. della seduta successiva.

Art. 11



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco o a un Assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il Consigliere che intenda rivolgere un'interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale.
4. Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde per il suo contenuto a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
5. Nel caso in cui l'interrogazione sia ritenuta non proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, notifica il diniego. E' fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre Consiglieri. In tal caso l'interrogazione dovrà essere iscritta senza altro indugio all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
6. Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere osservati il seguente ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno ha a disposizione dieci minuti di tempo.

Art. 12

Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, siano state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il Presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione ed infine gli interroganti.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CAPO IV
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

Art.13

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta, la convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal **Presidente**.
2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese del lavoro;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sottoforma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito sarà notificato ai soli Consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che potranno contenere solo gli argomenti della prima convocazione, dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

Art. 14

Distinzione delle sedute – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie – straordinarie – urgenti – di prima convocazione – di seconda convocazione – pubbliche – segrete ed aperte.
2. Sedute ordinarie – sedute straordinarie: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto di gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
3. Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il **Presidente**, nell'avviso di convocazione, dovrà esaurientemente motivare l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
4. Sono sedute di prima e di seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione il Consiglio non può deliberare se non intervengono almeno otto Consiglieri escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione, che fanno sempre seguito a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di almeno sei Consiglieri escluso il Sindaco. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di **ventiquattrore**, e non oltre dieci giorni da quella andata deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti che erano iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza del numero legale. Quando, per deliberare, la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

5. Per l'approvazione del Bilancio preventivo, del riequilibrio della gestione e del rendiconto di gestione è richiesta la presenza di otto Consiglieri escluso il Sindaco.
6. Sedute pubbliche e segrete: di norma, le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni sulle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il **Presidente**, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che per le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

Art. 15

Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in Consiglio possono, in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo Consigliere ma possono essere non accolte dal Sindaco quando non sia ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del diniego.
2. Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 16

Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mezzo del messo comunale, a domicilio dei Consiglieri:
 - a) per le convocazioni ordinarie entro sette giorni
 - b) per le convocazioni straordinarie entro cinque giorni interi e liberi quindi esclusi i giorni di convocazione e di riunione. Il giorno di consegna non viene computato. Per le convocazioni d'urgenza e per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
2. Tutti i Consiglieri Comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. A detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti gli atti relativi a detta carica.
3. In mancanza della designazione di cui al precedente comma 2, la segreteria provvede alla notifica della convocazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
4. L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanata con la partecipazione all'adunanza.
5. L'avviso di convocazione unitamente all'ordine del giorno è pubblicato, a cura della segreteria comunale, entro i termini di cui al comma 1, all'Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti, ed è inviato:
 - al Revisore dei Conti, quando uno o più oggetti lo riguardino;



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

- ai Responsabili degli uffici comunali.

6. Quando all'ordine del giorno sono iscritti argomenti di particolare importanza ed attualità il Sindaco disporrà l'affissione di appositi manifesti.

Art. 17

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco sommario e sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio ed è **proposto** dal Sindaco, di concerto con la Giunta, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente gli oggetti medesimi.
2. Quando motivi d'urgenza o di opportunità lo consigliano, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato, su proposta di qualunque membro e con l'assenso del Consiglio.
3. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al precedente articolo 16.

Art. 18

Deposito degli atti per la consultazione

1. Tutte le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dei pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e corredate di tutti i documenti necessari, sono trasmesse al **Presidente** da parte dei Responsabili di Servizio, sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai Consiglieri.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati e citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
3. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere, compatibilmente con le esigenze della presidenza, può consultarli.

Art. 19

Disciplina delle risorse per il funzionamento

1. E' costituito, nell'ambito dei servizi di segreteria, il servizio denominato "organi istituzionali". A tale servizio sono assegnate le risorse e le attrezzature necessarie al funzionamento del Consiglio Comunale, dell'Ufficio di Presidenza, nonché dei Gruppi Consiliari regolarmente costituiti. Il Responsabile del servizio è tenuto ad attuare le disposizioni impartite dai competenti organi per le finalità dagli stessi indicate, ferma restando la competenza della Giunta comunale relativamente all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi in sede di approvazione di Piano Esecutivo di Gestione.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CAPO V
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 20
Disciplina delle Adunanze

1. I poteri necessari per la tutela dell'Ordine Pubblico nella sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome, dal Presidente.
2. Il Presidente ha facoltà di sospendere o sciogliere in qualsiasi momento la seduta facendo risultare ciò dal processo verbale.
3. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare ai Vigili Urbani di allontanare dalla sala la persona o le persone che, comunque, turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla sala consiliare non può esservi riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
6. Quando, per qualsiasi motivo, la presidenza da parte del **Presidente** fosse incompatibile, ove la legge non disponga altrimenti, il Consiglio **sarà presieduto dal Vice Presidente** per la sola trattazione dell'argomento incompatibile.

Art. 21
Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico

1. Poiché di norma le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle sedute nella parte ad esso riservata.
2. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ed ai Vigili Urbani addetti al servizio potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o tecnici incaricati per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3. Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello riservato ai Consiglieri, ma separato da questi.
4. Ai rappresentanti della stampa è vietato, durante lo svolgimento della seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.
5. Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere un contegno corretto, non può portare armi di sorta e, per tutta la durata della seduta, deve restare a capo scoperto in silenzio con divieto assoluto di fumare ed astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
6. E' ammessa la registrazione audiovisiva delle sedute fatte salve le limitazioni di cui all'art.14.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Art. 22

Segreteria dell'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento, alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di Statuto.
3. Il Segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
4. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale.
5. Nel caso in cui il Segretario Comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato dal **Presidente**.

Art. 23

Scrutatori – Nomina – Funzioni

1. Dichiarata aperta la seduta il Presidente designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e la proclamazione dei relativi risultati.
2. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3. Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4. Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CAPO VI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 24

Dei posti e degli interventi

1. I Consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal **Presidente**, sentita la conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, volti al Presidente ed ai Consiglieri.
2. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente.

Art. 25

Ordine dei lavori – Sedute deserte

1. I lavori del Consiglio inizieranno appena raggiunto il numero legale.
2. Se, trascorsa mezz'ora, dall'ora di convocazione non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente dichiarerà deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione anche dei Consiglieri assenti giustificati.
3. I Consiglieri presenti all'appello, prima di uscire dall'aula, hanno l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso venisse a mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti determinazioni.
4. Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere i lavori fino a dieci minuti, ovvero rinviare la seduta.
5. Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri dovranno essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.

Art. 26

Inizio dei lavori

1. Concluse le formalità preliminari, dichiarata aperta la seduta e prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti ed attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenute, singolarmente, in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2. Nessun argomento può essere sottoposto a discussione ed a deliberazione se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.

Art. 27

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, rilievi e censure riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

amministrativi, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno.

2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
4. **I Consiglieri Comunali partecipano alla seduta del Consiglio con un abbigliamento decoroso e consono alla dignità del consesso.**

Il Presidente ha la facoltà di non ammettere in aula i Consiglieri non rispettosi del comma precedente (con il seguente abbigliamento: calzoni corti, minigonna, canottiera, sandali, ciabatte, tuta sportiva ecc.).

Art. 28

Esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le giustificazioni di assenze dovranno essere date prima della seduta. Le assenze potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale. Alla terza assenza consecutiva il Consigliere assente è tenuto alla presentazione di apposita documentazione.
3. Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per cause di malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune o altri gravi motivi.
4. La mancata partecipazione a cinque sedute nell'anno solare, senza comunicazione scritta, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere, con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
5. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro dieci giorni.

Art. 29

Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.
3. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne il motivo, ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.

Art. 30

Pregiudiziali e sospensive



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 31 *Adunanze Aperte*

1. Quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano il **Presidente**, sentita la Conferenza dei Capigruppo se costituita, ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari consultive permanenti, indice adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 32 *Chiusura della discussione*

1. Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si tratti di proposta composta da diversi articoli o parti, e quando la proposta stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3. Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno tre Consiglieri, il Presidente la pone in votazione per alzata di mano. Se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro ed uno a favore, per non oltre cinque minuti ciascuno.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può essere concesso un tempo superiore a cinque minuti.
5. La discussione si conclude con la votazione.

Art. 33 *Chiusura della seduta.*



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta.
3. La determinazione dell'ora e del giorno in cui deve aver luogo la successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente, è presa dal **Presidente**.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione che è sempre di prima convocazione.

CAPO VII DELLE VOTAZIONI

Art. 34 Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, per alzata e seduta, o per alzata di mano.
2. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. Questa forma di votazione sarà osservata solo quando la legge, lo statuto o il regolamento espressamente lo prescrivono.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria tutte le volte che lo chiedano almeno tre Consiglieri. Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no", il Segretario fa l'appello, gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.
4. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova. Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
5. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede o con palle bianche o nere. Il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce e proclama l'esito. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.
6. Quando si procede a votazione a mezzo di palle bianche e nere, deve tenersi presente che la palla bianca indica voto favorevole alla protesta, la palla nera voto contrario.

Art. 35 Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento della votazione e disporre l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Art. 36

Ordine della discussione e della votazione

1. La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine seguente:
 - a) discussione generale
 - b) discussione particolareggiata sugli articoli, capi o voce dell'oggetto.
2. Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede alla votazione senza altre formalità oltre quelle di legge.

Art. 37

Interventi nel corso della votazione

1. Iniziativa la votazione questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge e del regolamento relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.

Art. 38

Mozioni d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzata da uno o più Consiglieri.
2. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente; qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente, questi può appellarsi al Consiglio che decide per alzata di mano senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine dopo il proponente possono parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il Presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 39

Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso della discussione.
3. Il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Art. 40
Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni Consigliere può motivare il proprio voto ed ha il diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare, per ciascun Consigliere, i cinque minuti.

Art. 41
Computo della maggioranza

1. Terminata la votazione e riconosciuto e proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, ossia un numero di voti favorevole pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge prescriba un quorum particolare di maggioranza.
2. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione non è valida. Non si può procedere in alcun caso a ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri che quindi dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati si dichiarano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi tali schede nulle.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CAPO VIII
DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 42

Verbale delle sedute – contenuto e firma

1. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. I verbali devono indicare anche l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti con la specificazione di quelli che si sono astenuti, ed il nominativo degli scrutatori.
3. Nei verbali deve constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4. Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
 - a) Ingiuriose
 - b) Contrarie alle leggi, all'ordine pubblico ed al buon costume.
5. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri; in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo della propria dichiarazione o presentarla per iscritto.
6. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
7. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta, dal Segretario.

Art. 43

Approvazione del verbale della seduta precedente

1. Il Presidente fa dare lettura del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende proporre rettifiche o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4. Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso si intende approvato senza votazione; se invece siano proposte rettifiche queste, qualora il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate, sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5. Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto. L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto verbale nella seduta successiva.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Art. 44

Comunicazione delle decisioni del Consiglio

1. Il Segretario Comunale dovrà comunicare le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai Responsabili degli Uffici contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo agli stessi uffici i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.
2. Lo stesso Segretario trasmetterà agli uffici competenti, per i conseguenti adempimenti, copia delle deliberazioni munite della dichiarazione di esecutività dopo la scadenza dei termini previsti dal combinato disposto dall'art. 134 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 46

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare a disposizione del pubblico durante le sedute.

Art. 47

Diffusione del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri Comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i Responsabili degli uffici e servizi comunali.

Art. 48

Entrata in vigore



COMUNE DI MALEO

Provincia di Lodi

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo e la conseguente ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale.

Art. 49

Modificazione ed abrogazione del presente regolamento

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive di disposizioni del presente regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

INDICE

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag.1
Art. 2 Luogo delle adunanze consiliari	pag. 1
Art. 3 Funzioni rappresentative	pag. 1

CAPO II
GRUPPI CONSILIARI
COMMISSIONI CONSILIARI – RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

Art. 4 Costituzione dei gruppi consiliari	pag. 2
Art. 5 Conferenza dei Capigruppo (art. 19 dello Statuto)	pag. 2
Art.36 Commissioni Consiliari	pag. 3
Art. 7 Nomina e designazione di Consiglieri Comunali e di rappresentanti del Comune	pag. 3

CAPO III
DIRITTO DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 Diritti dei Consiglieri	pag. 04
Art. 9 Mozioni	pag. 04
Art. 10 Interpellanze	pag. 04
Art. 11 Interrogazioni	pag. 04
Art. 12 Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta	pag. 05

CAPO IV
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO – ORDINE DEL GIORNO

Art.13 Convocazione del Consiglio Comunale	pag. 06
Art. 14 Distinzione delle sedute – Definizioni	pag. 06
Art. 15 Proposte di iscrizione all'ordine del giorno	pag. 07
Art. 16 Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazione – Modalità e termini	pag. 07
Art. 17 Ordine del giorno	pag. 08
Art. 18 Deposito degli atti per la consultazione	pag. 08
Art. 19 Disciplina delle risorse per il funzionamento	pag. 08

CAPO V
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art.20 Disciplina delle Adunanze	pag. 09
Art. 21 Persone ammesse nella sala delle adunanze – Comportamento del pubblico	pag. 09



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Art. 22 Segreteria dell'adunanza _____	pag. 10
Art. 23 Scrutatori – Nomina – Funzioni _____	pag. 10

CAPO VI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 24 Dei posti e degli interventi _____	pag. 11
Art. 25 Ordine dei lavori – Sedute deserte _____	pag. 11
Art. 26 Inizio dei lavori _____	pag. 11
Art. 27 Comportamento dei Consiglieri _____	pag. 11
Art. 28 Esercizio del mandato elettivo _____	pag. 12
Art. 29 Fatto personale _____	pag. 12
Art. 30 Pregiudiziali e sospensive _____	pag. 12
Art. 31 Adunanze Aperte _____	pag. 13
Art. 32 Chiusura della discussione _____	pag. 13
Art. 33 Chiusura della seduta. Mancato esaurimento dell'ordine del giorno _____	pag. 13

CAPO VII
DELLE VOTAZIONI

Art. 34 Sistemi di votazione _____	pag. 14
Art. 35 Annullamento e rinnovazione della votazione _____	pag. 14
Art. 36 Ordine della discussione e della votazione _____	pag. 14
Art. 37 Interventi nel corso della votazione _____	pag. 15
Art. 38 Mozioni d'ordine _____	pag. 15
Art. 39 Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità _____	pag. 15
Art. 40 Dichiarazioni di voto _____	pag. 15
Art. 41 Computo della maggioranza _____	pag. 16

CAPO VIII
DEI VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 42 Verbale delle sedute – contenuto e firma _____	pag. 17
Art. 43 Approvazione del verbale della seduta precedente _____	pag. 17
Art. 44 Comunicazione delle decisioni del Consiglio _____	pag. 18

CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 Interpretazione del regolamento _____	pag. 19
Art. 46 Pubblicità del regolamento _____	pag. 19
Art. 47 Diffusione del presente regolamento _____	pag. 19
Art. 48 Entrata in vigore _____	pag. 19



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Art. 49 Modificazione ed abrogazione del presente regolamento _____ pag. 20